



Classificazione Decimale Dewey:

364.152082 (23.) OMICIDIO. Il soggetto riferito alle donne

Soggetto:

LNFJ. Diritto penale: reati contro la persona

Qualificatori:

5JA. Soggetto destinato specificamente a donne e/o ragazze

UMBERTO TASCIOTTI

IL FEMMINICIDIO

Prefazione di

FRANCESCO COMPAGNA

Introduzione di

INNOCENZO MEGALI





©

ISBN
979-12-218-2612-8

PRIMA EDIZIONE
ROMA 14 APRILE 2026

INDICE

- 7 *Prefazione* di Francesco Campagna
- 9 *Introduzione* di Innocenzo Megali
- 13 CAPITOLO I
Un nuovo reato: il femminicidio
1.1. Origini storiche, 13 – 1.2. Differenza con l'omicidio, 21 – 1.3. Il delitto d'onore, 68 – 1.4. L'uxoricidio e il femminicidio, 76
- 81 CAPITOLO II
Normativa
2.1. Nascita del reato di femminicidio, 81 – 2.2. Il Codice rosso, 108 – 2.3. Excursus storico, 111 – 2.4. Differenze con reati analoghi, 116 – 2.5. Legislazione italiana, 123 – 2.6. Criticità sul reato di femminicidio, 128
- 139 CAPITOLO III
Il reato
3.1. Cos'è il femminicidio, 139 – 3.2. Femminicidio intimo, 145 – 3.3. Femminicidi di massa e stragi incel, 148 – 3.4. Morte per dote, 155 – 3.5. Aspetti sociali, 158 – 3.6. Aspetti statistici, 160 – 3.7. Aspetti legislativi, 162
- 165 CAPITOLO IV
Violenza in generale
4.1. Violenza di genere, 165 – 4.2. Violenza sulle donne, 171 – 4.3. Violenza in famiglia, 178 – 4.4. Violenza sugli uomini, 195 – 4.5. Differenza tra maltrattamenti e violenza, 200 – 4.6. Ritenere il partner di nostra proprietà, 207 – 4.7. Patriarcato e femminicidio, 213

6 *Indice*

223 CAPITOLO V

La famiglia

- 5.1. Maltrattamenti in famiglia, 223 – 5.2. Il silenzio dei maltrattati, 231 –
5.3. La mancata denuncia alle autorità, 236 – 5.4. Abuso dei minori, 244

257 CAPITOLO VI

Femminicidio nel mondo

- 6.1. Femminicidio in Italia, 257 – 6.2. Femminicidio negli altri Paesi Europei,
266 – 6.3. Femminicidio mondiale, 274 – 6.4. Misure adottate e pene commi-
nate, 295

303 *Bibliografia*

PREFAZIONE

FRANCESCO COMPAGNA*

La forza delle parole, la loro straordinaria capacità di rappresentare in un solo istante un accadimento complesso, finisce talvolta per travolgere anche le tradizionali categorie giuridiche, facendole apparire come vecchie ed inadeguate al cospetto di nuove istanze sociali.

Ciò accade sempre più spesso proprio nel diritto penale, stratificatosi nel tempo alla ricerca di un delicato equilibrio fra valori comuni, interessi pubblici o privati e principi di garanzia, ma proprio per questo inevitabilmente sottoposto all'incessante richiesta di "giustizia" veicolata dalla comunicazione di massa al verificarsi di quei delitti che offendono maggiormente la coscienza civile.

L'idea stessa che una donna possa essere considerata come oggetto, che la sua libertà e la sua vita possano trovarsi esposte a rischio, ancora oggi, a causa del comportamento di chi con quella stessa donna condivideva un rapporto affettivo, è per l'appunto qualcosa che offende irrimediabilmente la coscienza civile di tutti coloro che vedono nella libertà individuale l'orizzonte di qualsiasi manifesto sociale o politico e che non saprebbero immaginare alcuna forma di amore che non si nutra del riconoscimento dell'unicità dell'altro.

Eppure, contrariamente a quanto potrebbe suggerire l'istinto, non è certo attraverso lo strumento punitivo che si può davvero pensare di arginare un simile fenomeno, perché chi arriva al punto di uccidere la

* Avvocato penalista.

propria compagna di vita non sarà certo condizionato dal timore di una sanzione ancora più severa.

E per poter prevenire, bisogna innanzitutto comprendere.

Quali sono le ragioni per le quali ciò continua ad accadere? È davvero il retaggio di una visione arcaica del ruolo della donna che continua sistematicamente ad affiorare dalla sabbia del politicamente corretto? O è piuttosto l'isolamento emotivo di uomini che risultano del tutto incapaci di introiettare lo straordinario valore della libertà dell'altro e che si trovano per questo condannati a momenti di rabbia e di disperazione? E non è forse anche il narcisismo che la moderna società consumistica diffonde a piene mani in ciascuno di noi a poter rendere ancor più difficile l'accettazione del rifiuto o dell'allontanamento?

Ed allora, mentre il diritto finisce per recepire in diversi modi le istanze sottese alla tutela della libertà delle donne, è solo sui binari dell'analisi sociale e psicologica che si può forse cercare di cogliere le matrici di una simile forma di violenza nella speranza di poterla riconoscere anticipatamente e di riuscire in tal modo a contenerla.

Esiste un modo per aiutare le possibili vittime a proteggersi e per indurre i possibili carnefici a fermarsi prima del baratro?

Alla complessità del fenomeno, caratterizzato da alcuni tratti comuni ma anche da un'oggettiva varietà di dinamiche personali, non si può non rispondere con una complessità di analisi, senza mai dimenticare che in molte parti del mondo il percorso da compiere è purtroppo ancora più lungo.

INTRODUZIONE

INNOCENZO MEGALI*

Il femminicidio è una ferita aperta nel corpo della nostra società. Una ferita che sanguina da decenni, da secoli, e che oggi, nonostante i progressi normativi, culturali e istituzionali, continua a ricordarci quanto fragile sia ancora il riconoscimento pieno della dignità femminile.

Non è un caso se, come ricorda il distico che apre questo volume, esso rappresenta «il sintomo di una società sempre più malata, priva del rispetto dei diritti altrui e con il considerare la donna come un oggetto».

Il femminicidio non è un semplice fatto di cronaca: è un fenomeno strutturale, radicato, sistemico. È il punto di arrivo di una catena di violenze, di omissioni, di stereotipi, di silenzi.

Questo libro nasce dalla necessità di guardare oltre la superficie, oltre la narrazione emergenziale che accompagna i casi più eclatanti.

Come analizzato in questo volume, il fenomeno si manifesta come una violazione sistematica dei diritti umani, profondamente legata a radicate disparità di genere e a un sistema di subordinazione femminile che trova il suo terreno più fertile nell'ambito familiare e affettivo.

Il primo capitolo affronta la nascita del femminicidio come categoria giuridica autonoma. Dare un nome significa sottrarre il problema all'invisibilità, collocarlo nello spazio pubblico. Per secoli l'uccisione di una donna da parte del partner è stata rubricata come "delitto passionale" o "tragedia familiare", espressioni che deformavano e attenuavano la realtà.

* Avvocato.

Il femminicidio è invece un omicidio motivato dal genere: l'eliminazione di una donna perché rifiuta, decide, esiste come soggetto autonomo. È l'erede diretto del delitto d'onore e dell'uxoricidio. Comprendere questa genealogia è essenziale per comprendere il presente.

Il secondo capitolo analizza l'ampio quadro normativo italiano, culminato nella Legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha introdotto l'art. 577-*bis* c.p., elevando il femminicidio a reato autonomo punito con l'ergastolo quando la morte è causata da odio, discriminazione o dinamiche di controllo, ed ha apportato significative modifiche all'articolo 572 c.p. riguardante i maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Il legislatore, pertanto, ha tentato di rispondere a una forte istanza sociale di tutela attraverso un inasprimento sanzionatorio e l'inserimento di nuove circostanze aggravanti, modellate su concetti complessi come l'odio di genere, il controllo o il dominio sulla donna.

Si tratta di un passaggio storico che segna la volontà del legislatore di riconoscere la specificità del fenomeno. Sarà analizzata l'evoluzione del "Codice Rosso" e le criticità sollevate dalla dottrina: la tipizzazione è davvero lo strumento più efficace? L'inasprimento delle pene produce effetto deterrente? La norma rischia sovrapposizioni con altre fattispecie? Il libro affronta questi interrogativi con equilibrio, riconoscendo che la legge è un passo avanti necessario, ma non sufficiente.

Il terzo capitolo entra nel cuore delle diverse declinazioni del fenomeno. Si parte dal femminicidio intimo: la maggior parte delle donne uccise conosceva il proprio assassino. Era il partner, l'ex partner, un familiare. La casa, luogo simbolico di protezione, diventa teatro di violenza. La relazione affettiva si trasforma in rapporto di controllo e possesso. Il femminicidio non nasce all'improvviso: è preceduto da segnali, escalation, cicli di violenza spesso invisibili. Si analizzeranno poi fenomeni altrettanto inquietanti come le stragi "incel" e le morti per dote, offrendo una panoramica supportata da dati statistici criminologici indispensabili per monitorare e prevenire il fenomeno a livello globale.

Il quarto capitolo amplia lo sguardo: il femminicidio è l'apice di una piramide di violenze. Maltrattamenti, stalking, violenza psicologica, economica, sessuale sono forme di controllo che mirano a limitare la libertà femminile. La violenza non è un episodio ma un sistema; non è un fatto privato ma un problema pubblico.

Si esploreranno le dinamiche di potere asimmetriche e la persistenza della mentalità patriarcale, evidenziando come la distinzione tra singoli atti di violenza e condotta abituale di maltrattamenti sia fondamentale. Comprendere la violenza di genere significa comprendere il contesto culturale che la alimenta: stereotipi, ruoli tradizionali, narrazioni tossiche, modelli educativi distorti.

Il quinto capitolo affronta il nodo più delicato: la famiglia come luogo in cui si annidano i maltrattamenti e si consuma il silenzio delle vittime. Qui si radicano le paure che impediscono la denuncia. La violenza domestica non è solo fisica ma psicologica, economica, educativa: un modello che si tramanda e che i minori osservano e interiorizzano. Un approfondimento particolare sarà riservato all'abuso dei minori e alla violenza assistita, riconoscendo i figli che assistono ai maltrattamenti come vere e proprie persone offese dal reato. Si analizzeranno le barriere psicologiche e sociali che ostacolano la denuncia e le difficoltà processuali legate alla prova di condotte motivate dall'appartenenza della vittima al genere femminile.

Il sesto capitolo colloca il fenomeno in prospettiva internazionale. Il femminicidio non è un problema italiano ma una piaga globale. Si confronterà l'incidenza del fenomeno in Italia con quella degli altri paesi europei e mondiali, dalle legislazioni latinoamericane alle direttive europee. Verranno esaminate le diverse misure adottate a livello internazionale per proteggere le vittime e gli orfani di femminicidio, evidenziando come la cooperazione transnazionale sia indispensabile per una tutela effettiva. Il confronto internazionale permette di comprendere meglio la dimensione sistemica del problema e le possibili strategie di intervento.

L'opera di Umberto Tasciotti, si inserisce, quindi, in un contesto giuridico e sociale di crescente consapevolezza e urgenza, offrendo un'analisi approfondita di un fenomeno criminale che continua a scuotere le fondamenta della nostra società.

In un'epoca in cui la violenza di genere, e in particolare il femminicidio, è riconosciuta come una delle più gravi violazioni dei diritti umani, questo volume si propone come uno strumento essenziale per comprendere le molteplici sfaccettature di tale tragedia, dalle sue radici storiche e culturali alle più recenti evoluzioni normative.

Come affermato con chiarezza nel volume, sarà impossibile fermare tale fenomeno se non cambia l'aspetto culturale della società, iniziando sin dalla scuola. La legge è necessaria ma non sufficiente. Il femminicidio si combatte con l'educazione, la prevenzione, il sostegno alle vittime, la formazione degli operatori, la capacità di riconoscere i segnali prima che sia troppo tardi.

Questo libro vuole essere un contributo a questo cambiamento. Un invito a guardare il femminicidio non come fatto isolato ma come punto di arrivo di un sistema di disuguaglianze.

CAPITOLO I

UN NUOVO REATO: IL FEMMINICIDIO

SOMMARIO: 1.1. Origini storiche – 1.2. Differenza con l'omicidio – 1.3. Il delitto d'onore – 1.4. L'uxoricidio e il femminicidio.

1.1. Origini storiche

Le fonti del diritto sulla violenza contro le donne e sul femminicidio.

Qualsiasi interprete intenda affrontare lo studio dei delitti di violenza contro le donne è tenuto, innanzitutto, a conoscere approfonditamente le fonti sovranazionali, che da decenni li disciplinano e se ne occupano, partendo dall'assunto che il genere femminile è un soggetto autonomo di diritti. Questi, infatti, anziché essere declinati in termini statici, in quanto riferiti all'intero genere umano, vengono riconosciuti alle sole donne nella loro specificità e differenza proprio perché essenzialmente le donne, le ragazze e le bambine sono vittime di una strutturale violenza da parte degli uomini solo per appartenere al loro genere.

La conseguenza di questa vera e propria rivoluzione, costituita dall'essere le donne dotate di soggettività giuridica propria, non si confronta con il problema per eccellenza: la resistenza culturale delle istituzioni, soprattutto giudiziarie, nell'accettare l'esistenza di questa nuova identità giuridica di miliardi di esseri umani, nata dopo un loro scientifico oscuramento, perché abituate a "maneggiare" i soli diritti declinati in modo universale, con l'effetto di rendere concretamente inapplicati solo quelli di cui è titolare il genere femminile.

Infatti, nonostante l'evoluzione compiuta ormai da ogni disciplina del sapere, che riconosce la complessità e l'interdipendenza tra tutte le branche della conoscenza, il diritto, soprattutto quello penale, continua a professare il mito dell'uguaglianza formale, fondato soprattutto sulla generalità e sull'astrattezza delle norme; sul pericolo di interferenza delle dottrine sociologiche o di altre scienze umane perché capaci di inquinare la purezza dell'interpretazione giuridica; sulla terzietà e sull'imparzialità del giudice, intesa ancora in senso statico, senza preoccuparsi dell'incidenza dei pregiudizi inconsci, soprattutto di genere, nella raccolta della prova, nel ragionamento sillogistico e nell'esegesi delle norme.

Rispetto a queste convinzioni, ampiamente superate soprattutto da chi si misura con il mondo dei diritti umani e con i testi universali che li riconoscono, la realtà, anche giuridica, è andata molto avanti ammettendo «la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere».

Le principali fonti sovranazionali, rilevanti per qualsiasi interprete del diritto, sia perché con effetti vincolanti, sia perché costituiscono un parametro di interpretazione conforme, sono assai numerose e sostanzialmente disapplicate o poco conosciute:

- la Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne (Cedaw), adottata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge n. 132/1985, in vigore il 10 luglio 1985;
- la Convenzione OIL sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 21 giugno 2019 adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale dell'OIL, ratificata con la legge n. 4/2021 entrata in vigore il 29 ottobre 2022;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, detta anche Convenzione di Istanbul, adottata l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge n. 77/2013, entrata in vigore il 1° agosto 2014. L'Unione europea ha concluso il processo di adesione alla Convenzione il 1° giugno 2023;

- il Trattato sull’Unione europea (artt. 2 e 3, par. 3); la Carta dei diritti fondamentali (art. 21) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per i quali il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un principio fondante (art. 8 ed in particolare gli artt. 82, par. 2, e 83, par. 1);
- la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime riguardanti la protezione delle vittime di reato, recepita con il d.lgs. n. 212/2015 entrato in vigore il 20 gennaio 2016, che ai Considerando nn. 17 e 18 definisce la violenza di genere e la violenza commessa in ambito familiare;
- la Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 «Sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» che fornisce, per la prima volta in Europa, un quadro completo e vincolante per il contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne. Si tratta di norme che partono dall’assunto, spesso ignorato nell’ambito giuridico che stenta a conoscere e riconoscere la prospettiva di genere, secondo cui alla base dei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne vi è un rapporto diseguale tra i sessi — a livello mondiale e senza esclusione di contesti — che ha acquisito un carattere strutturale.

Cosicché la premessa di queste fonti è che, al di là della sede giudiziaria, è necessaria la previa eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne, giustificata dagli stereotipi e dai pregiudizi culturali che ne sono alla base, di cui siamo tutte e tutti i portatori; nonché la promozione del genere femminile attraverso l’indipendenza sociale ed economica.

L’obbligo dello Stato di prevedere il delitto di femminicidio come applicazione dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione e delle Carte fondamentali sui diritti umani

L’Italia riconosce, a livello costituzionale, dal 1948 l’uguaglianza giuridica tra donne e uomini e proibisce la discriminazione per ragioni etniche, di sesso, di condizioni sociali, religiose, ecc. imponendo allo Stato di promuovere le condizioni affinché la libertà e l’uguaglianza

delle persone siano effettive, eliminando gli ostacoli che, di fatto, impediscono qualsiasi attentato contro la dignità umana.

Gli artt. 10, 11 e 117, primo comma, della Costituzione stabiliscono che la legislazione internazionale ratificata dallo Stato è “vigente” in Italia come sono tutti gli strumenti specifici sui diritti umani delle donne (CEDAW, Convenzione di Istanbul, citate Direttive dell’Unione europea).

L’ordinamento interno, grazie alle menzionate fonti sovranazionali, negli ultimi 15 anni è stato arricchito e consolidato in risposta a domande specifiche, provenienti soprattutto dalla società civile, dalle associazioni di donne e dai centri antiviolenza, per contrastare la quotidiana ed autoevidente constatazione di una capillare violenza maschile contro le donne, la cui diffusione strutturale – e non emergenziale – risponde ad un ordine sociale che legittima e, anzi, arriva persino a promuovere relazioni di genere diseguali e di oppressione nei confronti del genere femminile attraverso l’impunità degli autori e la solidarietà che li circonda (come accade quando una lavoratrice segnala di avere subito una molestia sessuale da un collega o da un capo – tipico esercizio di potere – e viene trasferita o si licenzia, senza alcuna conseguenza per chi se ne è reso protagonista).

Il punto di partenza per qualsiasi riflessione di carattere culturale, sociale, economico, ma soprattutto giuridico è la necessità di riconoscere la disuguaglianza sistemica e profonda nelle relazioni tra donne e uomini e di volerne garantire, nel concreto, il pieno superamento affinché i diritti umani e le libertà siano individuati, esercitati e protetti, in modo uguale, per donne e uomini.

Infatti, il Trattato sull’Unione europea (artt. 2 e 3, par. 3), la Carta dei diritti fondamentali (art. 21) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscono che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un principio fondante dell’Unione europea (art. 8 e, in particolare, gli artt. 82, par. 2, e 83, par. 1).

Una volta operato il menzionato riconoscimento di questa disuguaglianza è necessario nominarla, descrivendone i precisi meccanismi in cui si esplica e si sviluppa nelle specifiche relazioni.

Si chiede, dunque, all’interprete di assumere la prospettiva di genere che implica di dare un corpo sessuato ai protagonisti della vicenda

giuridica per stabilire quando essere uomini o donne o assumere ruoli maschili o femminili determina l'effetto di essere o meno titolari di diritti oppure facilita o rende più difficoltoso il loro esercizio.

La prospettiva di genere è una visione, scientifica ed analitica, diffusa in gran parte del mondo, capace di osservare la violenza come un meccanismo che riproduce le disuguaglianze e le relazioni gerarchiche tra le persone basate sul genere, così da imporre all'interprete di vedere che gli uomini e le donne, in concreto, non hanno lo stesso valore sociale, non hanno gli stessi diritti ed opportunità per decidere, per accedere alle risorse economiche e alla rappresentanza negli ambiti in cui si esercita potere.

Attraverso la prospettiva di genere si può accertare, nel caso concreto, se la violazione dei diritti umani è conseguenza della discriminazione motivata dall'appartenenza sessuale.

Dunque, serve acquisire strumenti di lettura, culturali ed interpretativi, per comprendere, nello specifico contesto da esaminare, se la condizione di libertà della donna si traduca nella libertà di prendere delle decisioni senza essere determinata dal volere altrui o più in generale da forze estranee al suo stesso volere, perché la violenza maschile contro le donne, in generale, ha le sue origini in una società che le considera esseri umani inferiori e oggetti sessuali e il femminicidio ne costituisce la forma estrema.

Una volta riconosciuto che la disuguaglianza nelle relazioni tra donne e uomini costituisce un dato di fatto storico ed universale e che la violenza ne costituisce una delle più esplicite rappresentazioni, la conseguenza logico-giuridica è che uno Stato di diritto, fondatore dell'Unione europea, tenuto al rispetto dei principi sopra richiamati, sia obbligato a predisporre strumenti giuridici capaci:

- a) di tenere conto che le donne sono un soggetto giuridico autonomo e diverso da qualsiasi altro, iniziando con il nominarle;
- b) di potenziare la loro esistenza, rimuovendo gli ostacoli strutturali che conseguono alla diffusa minimizzazione istituzionale e sociale della violenza che subiscono "in quanto donne", in ogni contesto, evitando di confondere questa specificità entro la violenza generalizzata vissuta da altri esseri umani.

Se ancora vi fossero perplessità circa la natura discriminatoria “al contrario”, cioè ai danni degli uomini, derivante dalla tipizzazione del delitto di femminicidio nel codice penale, oltre che delle diverse aggravanti che ne riprendono la definizione inserite in relazione a tutti i delitti di violenza contro le donne, è bene ricordare che l’articolo 4 della Convenzione di Istanbul (Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione) al paragrafo 4 (che riprende l’art. 4 della CEDAW) non solo impone agli Stati di «assumere le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere» ma aggiunge che dette misure «non saranno considerate discriminatorie».

La Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica al paragrafo 55 spiega che il menzionato articolo 4, escludendo gli uomini come destinatari delle misure speciali di prevenzione e protezione previste, richiama il concetto di discriminazione per come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani in relazione al corpus giurisprudenziale relativo all’articolo 14 della CEDU e, in particolare, la sentenza Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito («si può parlare di discriminazione nel caso in cui la differenza di trattamento non abbia una oggettiva irragionevole giustificazione, ossia, non persegua un obiettivo legittimo o non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e la finalità che si intende perseguire»).

La Relazione aggiunge che «il fatto che le donne subiscano molto più degli uomini atti di violenza basata sul genere, inclusa la violenza domestica, può essere considerata una giustificazione oggettiva e ragionevole per utilizzare risorse ed assumere particolari misure solo ed esclusivamente a beneficio delle donne vittime di violenza».

Se è vero, come è stato dimostrato, che la violenza nei confronti delle donne costituisce non solo un delitto, ma anche una forma estrema di discriminazione strutturale, vietata dall’articolo 3 della Costituzione italiana e dalle Dichiarazioni universali sui diritti, perché costringe il genere femminile in una posizione di consolidata subordinazione a tutti i livelli della società, una più severa sanzione diventa del tutto ragionevole perché tiene conto di questo surplus di disvalore.

Non si tratta, dunque, di punire più gravemente la violenza contro le donne per lo specifico movente soggettivo dell'autore (provato facilmente per ogni delitto ed evincibile dalla sua stessa dinamica), ma soltanto di accertare la modalità oggettiva in cui si esplica la dinamica della relazione gerarchica e controllante con la vittima tenendo conto che l'offesa all'incolumità fisica, alla dignità, alla libertà personale, sessuale ed economica, realizzata attraverso i numerosi delitti di violenza contro le donne, di cui il femminicidio, per operatori specializzati, è soltanto il prevedibile apice, produce una lesione ulteriore in quanto, come stabilito dal già citato Preambolo della Convenzione di Istanbul:

- a) costituisce “una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne”;
- b) “la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”. Per questo la particolare gravità delle aggressioni al genere femminile merita una risposta punitiva che renda l'uguaglianza sostanziale un bene giuridico meritevole di intervento penale, fermo restando che il più severo trattamento non attiene ad un tipo di autore, per responsabilità del genere cui appartiene, ma tiene conto del peculiare disvalore insito nella violenza contro le donne che il singolo, con un deliberato, specifico e volontario atto proprio - che impone, come per ogni delitto, un approfondito e garantito accertamento secondo le regole del processo penale – non fa altro che rinnovare, rafforzandola.

Non si punisce, dunque, come ribadito dal Tribunale Costituzionale spagnolo, un delitto per la colpa degli altri, ma per avere quello specifico autore consapevolmente realizzato quella violenza di genere che esprime adesione alla cultura maschilista riproducendo e confermando, con la propria azione, la sua carica di disvalore.

Soltanto chi nega la validità della discriminazione sessuale di partenza può escludere la maggiore gravità e lesività che esprime la violenza

dell'uomo contro la donna nell'ambito di una relazione di potere discriminatorio che non può valere all'inverso.

Il femminicidio, definito come l'uccisione di una donna da parte di un uomo per motivi di genere, possiede radici storiche profonde legate alla disuguaglianza di potere, al patriarcato e a una cultura misogina. Sebbene il termine moderno sia stato concettualizzato negli anni '70-90 da Diana Russell e altri, l'atto di violenza estrema basato sul possesso e sul disprezzo ha origini secolari:

- radici storiche e culturali: il fenomeno non è nuovo, ma affonda nel patriarcato, un sistema che ha storicamente gerarchizzato i sessi, considerando la donna inferiore e proprietà dell'uomo. Il controllo maschile, legittimato per secoli, ha incluso la violenza come strumento di dominio;
- evoluzione del termine:
 - XIX secolo: il termine *femicide* apparve già nel 1848 in un dizionario di diritto inglese per indicare l'omicidio di una donna;
 - anni '70-90: la criminologa Diana Russell ha ripreso e definito il concetto nel 1976 e nel 1990/1992 come l'uccisione di donne "in quanto donne", analizzando la violenza misogina;
 - anni '90: l'antropologa Marcela Lagarde ha introdotto il termine spagnolo *feminicidio* per denunciare i casi impuniti di Ciudad Juárez, evidenziando la responsabilità dello Stato;
- contesto italiano: in Italia, il termine ha iniziato a diffondersi nella stampa e nel linguaggio comune a partire dal 2008;
- significato moderno: oggi il femminicidio non è solo un omicidio, ma l'esito finale di un continuum di violenze (fisiche, psicologiche, economiche) all'interno di una cultura che svaluta la figura femminile.

Il femminicidio è quindi il risultato di un "sistema di credenze culturali" che ha reso la violenza di genere tollerata o invisibile per molto tempo.

Gli antropologi concordano sul fatto che non tutti gli omicidi di donne sono dei femminicidi: per esempio, se una donna viene uccisa durante una rapina in banca, da un rapinatore che non conosce, non si parla di femminicidio.